

Seduta N° 422

Adunanza 15 GENNAIO 2024

Il giorno 15 del mese di gennaio duemilaventiquattro alle ore 09:30 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesisio Icardi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Chiara CAUCINO - Maurizio Raffaello MARRONE - Marco PROTOPAPA - Andrea TRONZANO

DGR 9-8080/2024/XI

OGGETTO:

LR 42/1992. Approvazione, per il periodo 2024-2026, degli schemi di Accordo per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza-urgenza extraospedaliera, di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure.

A relazione di: Icardi

Premesso che:

l'art. 5 del D.P.R. 27/03/1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria in emergenza” ha previsto, tra l'altro, che le attività di soccorso sanitario di emergenza costituiscano competenza esclusiva del Servizio Sanitario Nazionale e che, al fine di realizzare tali attività, le Regioni possano avvalersi del concorso di Enti ed Associazioni pubbliche e private sulla base di uno schema tipo di convenzione;

la Conferenza Stato Regioni in data 25/03/93, su proposta del Ministero della Sanità, ha espresso parere favorevole sullo schema tipo di convenzione di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 27/03/1992;

l'art 12 della L.R. 42/1992 prevede che le Aziende Sanitarie si dotino di strutture idonee al trasporto ed al soccorso di infermi e feriti in quantità sufficiente al fabbisogno della popolazione da servire, e che, per le

Aziende che non possiedono tali strutture, possono essere stipulate convenzioni per l'espletamento di detti servizi con soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui all'art 2 con i Comitati dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

Visto il Codice Terzo Settore del D.lgs. n. 117 del 03/07/2017 che prevede:

all'art. 56, comma 1, che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

al comma 2 dello stesso art. 56, che le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale esclusivamente delle spese effettivamente sostenute e documentate;

all'art. 57, che i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2 D.lgs. n. 117 del 03/07/2017, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia.

Considerato che:

il servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza, il trasporto sanitario interospedaliero urgente, il trasporto sanitario interospedaliero programmato e il trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure è assicurato ad oggi, nella Regione Piemonte, nella maggior parte dei casi da Organizzazioni di volontariato;

con DGR 48-7791 del 30 ottobre 2018 e s.m.i la Giunta regionale ha approvato i nuovi schemi di Accordo regionale per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e i Comitati della Croce Rossa Italiana e le Organizzazioni di Volontariato per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza e urgenza interospedaliero (Allegato A) e delle attività di trasporto sanitario interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure (Allegato B) tra la Regione Piemonte e le Associazioni A.N.P.A.S Comitato Regionale del Piemonte, Coordinamento Misericordie Piemonte, Associazione A.R.E.SA Piemonte. S.O.G.IT Croce di San Giovanni – Comitato Regionale del Piemonte, Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale del Piemonte, con scadenza 31 dicembre 2022;

la DGR 34-5256 del 21 giugno 2022 ha rimodulato i criteri di riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e documentati per le convenzioni in forma estemporanea, stabilendo che il rimborso del costo del carburante sino al 31/12/2022 dovrà riferirsi al mese di fatturazione rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo economico.

Dato atto che:

con la L.R. 26 del 26 ottobre 2021 è stata istituita l'Azienda Sanitaria Zero e ad essa sono state attribuite, tra l'altro, le funzioni di gestione dell'emergenza urgenza extraospedaliera, ivi compresa l'emergenza urgenza neonatale, di trasporto del sangue ed emoderivati, trasporto degli organi e di trasporto sanitario secondario di emergenza urgenza, maxi emergenza, elisoccorso, di gestione del servizio NUE 112 e gestione del Numero armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117) (lett.a);

con DGR 3-5267 del 28 giugno 2022 la Giunta regionale ha recepito l'Atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Zero;

con DGR 20-5877 del 28 ottobre 2022 è stata prorogata sino al 31/12/2023 la DGR 48-7791 del 30 ottobre 2018 e s.m.i;

con Determinazione 1068 del 15 maggio 2023 è stata istituita la Commissione Consultiva ai sensi della DGR 48-7791 del 30 ottobre 2018 e s.m.i composta da rappresentanti della Regione, delle Aziende sanitarie regionali e dai rappresentanti delle reti associative di cui all'articolo 41, comma 2, del Dlgs n. 117 del 03.07.2017 (ANPAS, Associazione della Croce Rossa Italiana, Federazione Misericordie, A.N.A.S);

in data 23 novembre 2023 la suddetta Commissione ha definito la proposta finale di Accordo, consegnando il documento quale proposta condivisa dalle parti (verbale agli atti del Settore "Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari" della Direzione Sanità);

con deliberazione 294 del 28/12/2023 il Commissario di Azienda Sanitaria Zero ha deliberato di condividere la proposta di Accordo regionale nel testo Allegato A , rilevando che l' Accodo proposto è rispondente alle esigenze di gestione del Sistema dei trasporti sanitari di competenza della stessa Azienda recependo le istanze di adeguamento dei criteri di riconoscimento dei costi, in coerenza con il mutato quadro socio-economico di disponibilità di volontari e di dinamica dei prezzi di mercato intervenuti nel periodo di vigenza del precedente Accordo;

con la suddetta deliberazione il Commissario di Azienda sanitaria Zero ha dato atto che gli effetti economici dell'applicazione dell' Accordo proposto sono previsti nel piano di Attività dell'Azienda sanitaria Zero e riportati nel preventivo economico per l' anno 2024.

Ritenuto, pertanto, di approvare i nuovi schemi di Accordo regionale per la regolamentazione dei rapporti fra:

- l'Azienda Sanitaria Zero e le Organizzazioni di Volontariato per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di Emergenza urgenza extraospedaliera di cui all'allegato A del presente provvedimento, demandando alla stessa la sottoscrizione delle relative convenzioni con le singole Associazioni di volontariato;

- le Aziende Sanitarie Regionali e le Organizzazioni di Volontariato per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure, di cui all'allegato B del presente

provvedimento, demandando alle stesse la sottoscrizione delle relative convenzioni con le singole Associazioni di volontariato.

Ritenuto altresì di :

stabilire che quanto previsto nella presente deliberazione, allegato A, deve essere adottato quale disciplina per la regolamentazione dei rapporti tra Azienda Sanitaria Zero e tutte le Organizzazioni di volontariato legittimate ai sensi dell' art 57 D.lgs. n. 117 del 03/07/2017;

stabilire che quanto previsto nella presente deliberazione, allegato B, deve essere adottato quale disciplina per la regolamentazione dei rapporti tra le Aziende sanitarie e tutte Organizzazioni di volontariato legittimate ai sensi dell' art 56 D.lgs. n. 117 del 03/07/2017;

Attestato che la spesa complessiva annuale del presente provvedimento, pari ad un importo stimato in 3.500.000,00 euro, non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale e trova copertura nell'ambito dei finanziamenti del fondo sanitario ripartiti annualmente ad Azienda sanitaria zero per le attività di cui all'allegato A) ed alle Aziende del SSR per le attività di cui allegato B) iscritti nella Missione 13 Programma del Bilancio Regionale 2024

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1- 4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 dal 14 giugno 2021

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

vista la L.R. n. 266/91;

vista la L.R. 42/92;

vista la L.R. 38/94;

visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

vista la L.R. 23/2008 artt. 17 e 18;

vista la DGR 48-7791 del 30 ottobre 2018;

vista la DGR 1-9050 del 22 maggio 2019;

vista la DGR 34-5256 del 21 giugno 2022;

vista la DGR 20-5877 del 28 ottobre 2022;

vista la D.D 1068 del 15 maggio 2023.

DELIBERA

1) di approvare i nuovi schemi di Accordo regionale con decorrenza dal 01 gennaio 2024 e scadenza al 31.12.2026 per la regolamentazione dei rapporti fra:

l'Azienda Sanitaria Zero e le Organizzazioni di Volontariato per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di Emergenza urgenza extraospedaliera di cui all'allegato A, del presente provvedimento, condiviso dal Commissario di Azienda Sanitaria Zero con delibera 294 del 28/12/2023, per farne parte integrante e sostanziale,

le Aziende Sanitarie Regionali e le Organizzazioni di Volontariato per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure, di cui all'allegato B del presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2) di demandare alla Direzione Sanità tutte le eventuali modifiche operative che si rendessero necessarie sul contenuto dei suddetti allegati, d'intesa con la Commissione consultiva di cui agli art 14 dell'Allegato A e art 13 dell'Allegato B del presente provvedimento;

3) di demandare la sottoscrizione dei suddetti accordi all'Assessore regionale alla Sanità;

4) di stabilire che quanto previsto nella presente deliberazione, allegato A, deve essere adottato quale disciplina per la regolamentazione dei rapporti tra Azienda Sanitaria Zero e tutte le Organizzazioni di volontariato legittimate ai sensi dell'art 57 D.lgs. n. 117 del 03/07/2017;

5) di stabilire che quanto previsto nella presente deliberazione, allegato B, deve essere adottato quale disciplina per la regolamentazione dei rapporti tra le Aziende sanitarie e tutte Organizzazioni di volontariato legittimate ai sensi dell'art 56 D.lgs. n. 117 del 03/07/2017;

6) di dare atto che la spesa complessiva annuale del presente provvedimento, pari ad un importo stimato in 3.500.000,00 euro, non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale e trova copertura nell'ambito dei finanziamenti del fondo sanitario ripartiti annualmente ad Azienda sanitaria zero per le attività di cui all'allegato A) ed alle Aziende del SSR per le attività di cui allegato B) iscritti nella Missione 13 Programma 1 del Bilancio regionale 2024

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. DGR-8080-2024-All_1-Allegato_A_Volontari_definitiva_23_novembre_(4).doc
2. DGR-8080-2024-All_2-Allegato_B_Volontari_definitiva_23_novembre11_20_(1)_3).doc

